Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 21 aprile 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 1° dicembre 1969 registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1970 registro n. 6 Difesa, foglio n. 18

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « *alla memoria* » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BRUTTI Pietro fu Michele, classe 1906, da Ostra (Ancona). — Entrava, all'armistizio, nelle formazioni partigiane della sua zona prendendo il comando di un distaccamento con il quale partecipava a numerosi combattimenti. Alla testa dei suoi uomini effettuava varie azioni di disarmo, repressione, recupero di armi e materiali. Nel corso di un violento rastrellamento effettuato dal nemico con l'impiego di numerosi uomini e mezzi, veniva, dopo accanita resistenza, fatto prigioniero e condannato a morte. Affrontava serenamente il plotone di esecuzione inneggiando alle fortune della Patria. — Marche, 8 settembre 1943-6 febbraio 1944.

CAPPANNINI Eraclio di Otello, classe 1924, da Jesi (Ancona). — Entrava nelle formazioni partigiane operanti nella sua zona portandovi entusiasmo, fede e spirito combattivo. Sempre primo nei combattimenti del suo reparto, era di esempio ai commilitoni per coraggio ed iniziativa. Partecipava a tutte le azioni di disarmo e di recupero armi effettuate dalla formazione di appartenenza. Nel corso di un violento rastrellamento, effettuato dal preponderante nemico, rimaneva accerchiato. Nel tentativo di spezzare l'accerchiamento veniva fatto prigioniero. Condannato a morte, affrontava fermamente il plotone di esecuzione inneggiando alla Patria. — Zona di Arcevia (Ancona), 4 novembre 1943-4-5 maggio 1944.

FABRETTI Ferreres di Stefano, classe 1924, da Ancona. — Di giovane età entrava, all'armistizio, nelle formazioni partigiane operanti nella sua zona, portandovi entusiasmo e fede. Divenuto vice comandante di un reparto, partecipava con esso a numerose azioni distinguendosi per coraggio e spirito di iniziativa. Nel corso di un duro rastrellamento avversario, dopo aver affrontato il nemico, superiore in uomini e mezzi, con generoso impeto, veniva circondato e dopo furiosa difesa colpito a morte. Valido esempio di generoso amor di Patria. — Monte S. Angelo di Arcevia (Ancona), 8 settembre 1943-4 maggio 1944.

FIORUCCI Augusto fu Cesare, classe 1907, da Thil (Francia). — Entrava nelle formazioni partigiane operanti nella sua zona portandovi entusiasmo ed esperienza e partecipando a numerosi scontri nei quali si distingueva per coraggio e spirito di sacrificio. Catturato nel corso di una azione e sottoposto a duri interrogatori e sevizie, nulla rivelava che potesse nuocere al movimento partigiano. Condannato alla fucilazione, pur stremato per i patimenti, aveva la forza di inneggiare fieramente alla libertà. — Cantiano (Pesaro), 1° maggio 1944.

GIORNELLI Giorgio di Umberto, classe 1926, da Forlì. — Malgrado la giovane età, entrava tra i primi nelle formazioni partigiane formatesi in montagna, partecipando a tutte le più importanti azioni del suo reparto e distinguendosi per fierezza e sprezzo del pericolo. Fatto prigioniero nel corso di un duro combattimento contro forze avversarie superiori in uomini e mezzi e sottoposto a snervante interrogatorio, nulla rivelava che potesse nuocere alla sua formazione. Non esitava, per scagionare tre altri commilitoni, a rivendicare generosamente la responsabilità di ogni azione. Condannato a morte, affrontava la fucilazione con serenità e fierezza d'animo. — Apecchio (Pesaro), 19 maggio 1944.

LATIERI Giuseppe fu Luigi, classe 1923, da Montecarotto (Ancona). — Entrava, all'armistizio, nelle formazioni partigiane operanti nella sua zona portandovi entusiasmo e fede. Partecipava a numerose azioni distinguendosi per sprezzo del pericolo e spirito di iniziativa. Nel corso di un rastrellamento nemico effettuato con grande impiego di uomini e mezzi, nel tentativo di rompere l'accerchiamento, veniva fatto prigioniero. Sottoposto a duro interrogatorio, nulla rivelava che potesse nuocere al movimento della Resistenza. Condannato a morte, affrontava il plotone di esecuzione con fierezza e grande forza d'animo. — Zona di Arcevia (Ancona), 8 settembre 1943-5 maggio 1944.

MAGGINI Alessandro di Romolo, classe 1924, da Ancona. — Entrava, all'armistizio, nel movimento di resistenza della sua zona portandovi entusiasmo e fede e dedicandosi ad attiva opera organizzativa. Con una formazione di partigiani partecipava a numerose azioni distinguendosi per audacia e spirito di iniziativa. Nel corso di un violento rastrellamento nemico, effettuato con grande impiego di uomini e mezzi, cadeva prigioniero. Sottoposto a duri interrogatori, nulla rivelava che potesse nuocere alla sua formazione. Condannato a morte, affrontava il plotone di esecuzione con grande fierezza e cadeva cantando un inno patriottico. — Zona di Ostra (Ancona), 8 settembre 1943-6 febbraio 1944.

PATRIGNANI Marino di Luigi, classe 1922, da Arcevia (Ancona). — Entrava, all'armistizio, nel movimento di resistenza della sua zona portandovi entusiasmo, fede, esperienza, partecipando con una formazione di partigiani a numerose azioni e distinguendosi per coraggio e spirito di sacrificio. Caduto prigioniero nel corso di un violento rastrellamento effettuato dal nemico con grande spiegamento di uomini e mezzi, veniva sottoposto a duri interrogatori, ma nulla rivelava che potesse nuocere alla sua formazione. Condannato a morte, affrontava con grande fierezza il plotone di esecuzione e cadeva gridando « viva l'Italia libera ». — Zona di Arcevia (Ancona), 8 settembre 1943-4-5 maggio 1944.

TIBONI Francesco di Giuseppe, classe 1923, da Urbino. — Malgrado la giovane età, entrava tra i primi nelle formazioni partigiane formatesi in montagna partecipando a tutte le più importanti azioni del suo reparto e distinguendosi per fierezza e sprezzo del pericolo. Al rientro da una di queste azioni, si lanciava audacemente contro forze avversarie in transito. Dopo aspro combattimento, nel corso del quale infliggeva al nemico dure perdite e venivano recuperati importanti documenti avversari, cadeva colpito a morte, immolando la sua esistenza alla causa della libertà. — Strada Fermignano-Urbania, 30 giugno 1944.

(2766)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **160**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad effettuare una permuta di immobili.

N. 160. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad effettuare la permuta dell'immobile di sua proprietà, costituito da porzioni di fabbricati urbani e terreni parzialmente edificabili, sito in Ventimiglia (Imperia), via Dante Alighieri, della superficie complessiva di circa mq. 1919, del periziato valore di L. 60.000.000, distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 578, foglio n. 66 n. 242 e 155 parte ed al nuovo catasto terreni alla partita 2024, foglio n. 153 e 388, con le unità immobiliari di proprietà del geom. Italo Greci, site in via Braie di Piani di Camporosso (Ventimiglia), costituite da quattro locali a piano terra uso rimessa e da quattro appartamenti comprendenti per intero il 2° e 5° piano del fabbricato, del periziato valore complessivo di lire 35.000.000, distinte al nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 16 n. 683/sub. 1, 2, 7 e n. 682/sub. 5, 8, 9, 14, 15. La differenza in contanti, a conguaglio del valore dei due immobili, pari a L. 25.000.000, verrà così utilizzata: una parte, e cioè L. 22.000.000, a saldo di un pari credito del geom. Italo Greci, la rimanente disponibilità di L. 3.000.000 sarà utilizzata per riattamento del vecchio stabile dell'associazione, sito in Ventimiglia, via Dante Alighieri.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 156. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **161**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad acquistare un immobile.

N. 161. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Ferrara viene autorizzata ad acquistare l'immobile denominato « Mortara 70 », sito in Ferrara, tra via Mortara e via Fossato di Mortara, di proprietà del comune di Ferrara, al prezzo di L. 102.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 154. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1970, n. **162**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 162. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità della signora Maria Carnesciali vedova Pasquini, disposta con testamento pubblico in data 3 marzo 1966, n. 23 di repertorio, a rogito del notaio avv. Andrea Nizzi Nuti, registrato

con verbale in data 11 dicembre 1967, repertorio numero 16790, fascicolo n. 5560, per atti dello stesso notaio avv. Andrea Nizzi Nuti, e consistente in un libretto nominativo vincolato della Cassa di risparmio di Firenze, serie 2ª, n. 27456, emesso il 14 febbraio 1966, portante un saldo *die mortis* di lire 604.650.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 151. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1970, n. **163.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare una porzione di fabbricato.

N. 163. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare una porzione di fabbricato, sito in Pistoia, via Pietro Bozzi, 35, già n. 13 (e precisamente un quartierino al primo piano di detto stabile, composto di quattro vani, oltre gli accessori).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 152. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1970, n. **164.**

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad acquistare un immobile.

N. 164. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola normale superiore di Pisa viene autorizzata ad acquistare l'immobile denominato « Palazzo della Gherardesca », sito in Pisa, piazza dei Cavalieri al prezzo di L. 75.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 153. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970.

Nomina di un membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 1969, con il quale il consigliere di Stato dott. Giovanni Paleologo venne nominato componente supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la nota n. 35/S.G. del 14 gennaio 1970, con la quale il presidente del Consiglio di Stato propone la nomina a membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del consigliere di Stato dott. Francesco Brignola in sostituzione del dott. Giovanni Paleologo, a decorrere dal 1° febbraio 1970;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1970 il consigliere di Stato dott. Francesco Brignola è nominato membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del consigliere di Stato dott. Giovanni Paleologo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1970
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 302

(3150)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi — al quale la legge assegna trenta membri — risultò composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile la formazione di una maggioranza stabile in grado di assicurare il normale funzionamento della civica azienda.

Gli organi di amministrazione furono in un primo tempo costituiti grazie ad una intesa faticosamente raggiunta fra tre dei gruppi consiliari i quali, tuttavia, non potevano contare su una decisiva prevalenza numerica.

In seguito, si verificarono in seno alla predetta coalizione profonde divergenze che portarono alla quasi totale paralisi dell'attività amministrativa dell'ente tant'è che il prefetto, nello spazio di appena due mesi, dovette provvedere a tre convocazioni di ufficio del consiglio comunale e ad un intervento sostitutivo.

Nel giugno 1967, in occasione dell'elezione del nuovo sindaco in sostituzione del precedente dimissionario, si verificò un capovolgimento dello schieramento di maggioranza in favore dei gruppi di opposizione i quali finirono col sostituire tutti gli assessori con propri elementi.

La nuova maggioranza, peraltro, non riuscì a conferire stabilità ed efficienza all'amministrazione, la quale continuò a restare inadempiente in ordine a diversi importanti provvedimenti fra cui quello relativo all'approvazione del bilancio di previsione 1969.

Si accentuava, in particolare, la tendenza già da tempo manifestatasi, da parte della giunta, di deliberare con i poteri del consiglio, il quale, quindi, veniva raramente convocato, malgrado i ripetuti inviti all'uopo rivolti dal prefetto e nonostante una richiesta di convocazione presentata da un terzo dei consiglieri.

Nella seduta del 15 settembre 1969 — la prima tenuta dallo inizio dell'anno — il consiglio comunale ratificava numerose deliberazioni adottate dalla giunta municipale, senza riuscire, peraltro, ad approvare il bilancio.

Dopo laboriose trattative il consiglio si riuniva nuovamente il 29 dicembre 1969 e, dopo l'esame favorevole degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, il sindaco dichiarava approvato il bilancio con quindici voti favorevoli su ventuno presenti e votanti.

Ma la relativa deliberazione veniva annullata dal prefetto per illegittimità, non avendo il bilancio stesso riportato la maggioranza qualificata dei consiglieri in carica, vale a dire di sedici su trenta, richiesta dalla legge per i bilanci che, come

quello in esame, conseguono il pareggio mediante l'applicazione delle eccedenze sulla aliquota massima della sovrimposta fondiaria.

Allo scopo, allora, di porre il consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla persistente inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto — con decreto del 16 gennaio 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri — ne ha disposto d'ufficio, due ulteriori convocazioni, con l'esplicita diffida a provvedere all'approvazione del bilancio 1969 a scanso della misura di rigore prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha conseguito l'effetto voluto in quanto entrambe le sedute, fissate per il 22 e 24 gennaio u. s., sono andate deserte per mancanza del numero legale.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità funzionale del consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi, e considerato che nella specie gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesano inadeguati per l'impossibilità di operare risolutivamente sulle cause della crisi, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 20 marzo 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto dott. Francesco Antonio Panella.

Roma, addì 10 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo) ha omesso di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1969, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 20 marzo 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Francesco Antonio Panella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1970

SARAGAT

RESTIVO

(3552)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1969.

Modifica delle tabelle organiche degli istituti tecnici industriali di Ascoli Piceno, Bergamo, Biella, Como, Fermo, Monza, Napoli e Siena.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto del presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1398, con il quale sono state riordinate a decorrere dal 1° ottobre 1966, le tabelle organiche degli istituti tecnici industriali;

Considerato che occorre procedere alla modifica di alcune di tali tabelle al fine di ovviare ad errori ed omissioni in esse contenute;

Decreta:

Art. 1.

La tabella organica dell'istituto tecnico industriale di Ascoli Piceno è modificata come segue:

a) è soppressa una delle due cattedre di chimica e laboratorio - chimica, prevista al n. 13;

b) è costituito con il n. 13-*bis* un posto di incarico di chimica e laboratorio - chimica;

c) sono aggiunte con il n. 31 due cattedre di ruolo di chimica e laboratorio costituite ciascuna in una seconda classe ed in una terza e quarta per la chimica industriale.

Art. 2.

La tabella organica dell'istituto tecnico industriale « Paleocapa » di Bergamo, è modificata ed integrata come segue:

I. — *Personale direttivo ed insegnante*

N. 39. Tecnologia meccanica e laboratorio: in un corso per la meccanica - due cattedre di ruolo invece di una.

II. — *Personale insegnante tecnico pratico*

N. 12. Reparti di lavorazione (biennio) - lavorazioni meccaniche nei reparti (elettrotecnica) - quattro posti di ruolo e uno di incarico.

Art. 3.

Alla tabella organica dell'istituto tecnico industriale « Sella » di Biella sono aggiunte le seguenti cattedre:

n. 39. Tecnologia meccanica e laboratorio: in un corso per la meccanica - una cattedra di ruolo;

n. 40. Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione: in un corso per la meccanica - una cattedra di ruolo.

Art. 4.

Nella tabella organica dell'istituto tecnico industriale « Carcano » di Como la cattedra n. 13, Chimica e laboratorio, Analisi chimica e laboratorio deve intendersi costituita in una seconda ed in una terza classe per l'industria tintoria e non in una seconda per l'industria tintoria.

Art. 5.

La tabella organica dell'istituto tecnico industriale « Montani » di Fermo è modificata come segue:

a) l'insegnamento di analisi chimica generale e tecnica e laboratorio compreso nella cattedra n. 14 deve intendersi in una quarta anzichè in una quinta classe per la chimica industriale;

b) la cattedra n. 49: Telegrafia e telefonia deve essere costituita in due quarte e tre quinte per le telecomunicazioni anzichè in due terze e tre quarte;

c) sono aggiunte con il n. 53 numero due cattedre di ruolo di elettrotecnica generale, ciascuna in due corsi per le telecomunicazioni.

Art. 6.

Alla tabella organica dell'istituto tecnico industriale « Hensemberger » di Monza è aggiunta la seguente cattedra:

n. 21. Metallurgia, siderurgia e laboratorio: nel corso per la metallurgia.

Art. 7.

Nella tabella organica dell'istituto tecnico industriale « Fermi » di Napoli la dizione della cattedra n. 20: Tecnologie meccaniche e laboratorio è corretta in: Tecnologie aeronautiche e laboratorio.

Art. 8.

Nella tabella organica dell'istituto tecnico industriale « Sarrocchi » di Siena è soppressa la cattedra n. 14: Chimica e laboratorio.

La cattedra n. 21: Chimica industriale della medesima tabella deve intendersi costituita in due quarte e e tre quinte classi per la chimica industriale anzichè in due terze e tre quarte classi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1969

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1970
Registro n. 12 Pubblica istruzione, foglio n. 180

(3114)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare del comune di Chianciano Terme.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 maggio 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare del territorio del comune di Chianciano Terme;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Chianciano Terme;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da alcuni cittadini del comune di Chianciano Terme che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona ha notevole interesse pubblico perchè costituisce una località di non comune bellezza per i suoi alti valori naturali ed ambientali, per la particolare concordanza raggiunta tra l'intervento dell'opera dell'uomo e l'aspetto naturale dovuto soprattutto al piacevole aspetto delle zone verdi, nonchè per costituire una serie di quadri panoramici di grande notorietà e di singolare varietà e bellezza godibili da innumerevoli punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona collinare del territorio del comune di Chianciano Terme ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La località è delimitata nel modo seguente:

Zona A - A partire dal bivio della strada fino per Montepulciano, segue il viale della Libertà fino al bivio per la sorgente S. Elena; segue la strada e il fosso S. Elena e la linea retta in direzione nord-ovest che, passando per il podere « Il Pino », giunge al confine del territorio comunale nel punto d'incontro con la strada vicinale da S. Albino. Segue il confine comunale in direzione est fino ad incontrare la strada per Montepulciano: da questo punto, linea retta fino al podere « Paradiso » e poi linea retta fino al bivio della strada per Montepulciano, punto di partenza.

Zona B - A partire dal podere « Fonte Perucciolo », linea retta congiunge detto podere con il viale della Libertà nel punto antistante la Villa Paola. Segue il viale della Libertà fino all'albergo Florida; linea retta fino al viale Roma al punto d'incrocio la piazza Martiri Perugini; segue viale Roma, viale Bruno Buozzi, via Delle Piane fino al secondo tornante. Da questo punto linea retta fino ad incontrare il prolungamento dell'asse di via Macerina ad una distanza di m. 300 dal viale Guido Baccelli; segue detto asse, la via Macerina e il viale Baccelli fino alla confluenza col viale Verdi.

A valle del viale Baccelli, seguendo la prosecuzione ideale dell'asse del viale Verdi, linea retta fino ad incontrare la zona già proposta per il vincolo (verbale del 15 aprile 1966), con la quale confina per tutto il lato ovest.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Chianciano Terme provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposi-

zione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 febbraio 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

Verbale dell'adunanza del giorno 3 *maggio* 1966

L'anno millenovecentosessantasei (1966) il giorno tre (3) del mese di maggio, si è riunita alle ore 9,30, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per le provincie di Siena e di Grosseto (Siena, via di Città, 140) la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) CHIANCIANO - Proposta di vincolo nell'ambito del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità propone l'approvazione del vincolo su due zone, indicate con le lettere A e B, così delimitate:

Zona A - A partire dal bivio della strada fino per Montepulciano, segue il viale della Libertà fino al bivio per la sorgente S. Elena; segue la strada e il fosso S. Elena e la linea retta in direzione nord-ovest che, passando per il podere « Il Pino », giunge al confine del territorio comunale nel punto d'incontro con la strada vicinale da S. Albino. Segue il confine comunale in direzione est fino ad incontrare la strada per Montepulciano; da questo punto, linea retta fino al podere « Paradiso » e poi linea retta fino al bivio della strada per Montepulciano, punto di partenza.

Zona B - A partire dal podere « Fonte Perucciolo »; linea retta congiungente detto podere con il viale della Libertà nel punto antistante la Villa Paola. Segue il viale della Libertà fino all'albergo Florida; linea retta fino al viale Roma al punto d'incrocio la piazza Martiri Perugini; segue viale Roma, viale Bruno Buozzi, via Delle Piane fino al secondo tornante. Da questo punto linea retta fino ad incontrare il prolungamento dell'asse di via Macerina ad una distanza di m. 300 dal viale Guido Baccelli; segue detto asse, la via Macerina e il viale Baccelli fino alla confluenza col viale Verdi.

A valle del viale Baccelli, seguendo la prosecuzione ideale dell'asse del viale Verdi, linea retta fino ad incontrare la zona già proposta per il vincolo (verbale del 15 aprile 1966), con la quale confina per tutto il lato ovest.

(2955)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Nomina del collegio sindacale del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 799 che trasforma in ente pubblico il laboratorio di zoologia applicata alla caccia — istituito presso l'Università di Bologna — e lo sottopone alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 6 dello statuto del suindicato ente, approvato con decreto ministeriale 10 giugno 1968, che prevede la composizione del collegio sindacale dell'ente medesimo;

Vista la designazione del Ministero del tesoro relativa al proprio rappresentante in seno al collegio sindacale del predetto ente;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione del collegio sindacale medesimo;

Decreta:

Il collegio sindacale del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna, per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto, è composto dai signori:

Scaramuzzino rag. Tommaso, direttore di ragioneria di 2ª classe, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

Tombà dott. Giuseppe, direttore di divisione, e Primi dott. Maria Antonietta, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

(3046)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nel comune di Segonzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 marzo 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica di Piazzo e delle Piramidi nel comune di Segonzano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Segonzano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la zona, comprendente la parte centrale del territorio comunale di Segonzano con la

maggior parte delle frazioni che lo compongono (Piazzo, Scancio, Stedro, ecc.) è situata sul versante della sponda sinistra del fiume Avisio in Valle di Cembra, in prossimità del rio Regnana. Il territorio risulta estremamente movimentato e vario, solcato da piccole valli e percorso da dorsali e piccole colline, che confluiscono verso il fiume. In prossimità dell'Avisio sorgono le rovine dell'antico castello di Segonzano, su di una collinetta rocciosa, non lungi dalla caratteristica frazione di Piazzo. Più in alto, in splendida posizione, la bella parrocchiale di S. Trinità domina la valle. Una interessantissima particolarità geologica del luogo è costituita dalle piramidi di terra di Segonzano — uniche al mondo assieme a quelle del Renon — frutto dell'erosione di una coltre morenica. Le piramidi, in numero di una cinquantina, sono in quattro gruppi, ed alcune di esse superano i 20 metri di altezza. Sorgono in prossimità della frazione di Scancio. Il paesaggio di Segonzano fu ritratto dal Dürer, il quale percorse la strada che a quel tempo collegava la Val d'Adige alla Valsugana attraverso la Val di Cembra. Il complesso sopra descritto costituisce un assai notevole quadro naturale godibile sia da chi percorra il versante sinistro della Valle di Cembra come da parte di chi abbia occasione di contemplarlo dalla opposta sponda della valle. Le piramidi di Segonzano presentano cospicui ed unici caratteri di bellezza naturale e singolarità geologica. Esse possono essere particolarmente ammirate da monte;

Decreta:

La zona panoramica di Piazzo e delle Piramidi nel territorio del comune di Segonzano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « Partendo dal bivio per Piazzo sulla strada provinciale si risale lungo una linea retta ideale fino a quota 1505 sul confine catastale tra Segonzano e il comune di Lona-Lases e si segue il confine comunale sino a località Gausaldo. Di qui in linea retta verso nord-ovest fino al dosso di Segonzano e a quota 1462. Indi a quota 835 e lungo la valle « del toro » fino a raggiungere il fiume Avisio. Si segue il fiume fino alla confluenza del rio Regnana, lungo il quale si perviene alla strada per Piazzo, e seguendo questa ci si ricongiunge al punto di partenza ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La sovrintendenza ai monumenti di Trento e Bolzano curerà che il comune di Segonzano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale dell'adunanza del giorno 17 *marzo* 1969

L'anno 1969 millenovecentosessantanove addì 17 diciassette del mese di marzo in Trento presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1) Tutela della zona panoramica di Piazzo e delle Piramidi in territorio del comune di Segonzano.

(*Omissis*).

Messe ai voti separatamente, la proposta di vincolo e la delimitazione vengono accolte da tutti i presenti, ad eccezione del sindaco che si astiene, nella seguente delimitazione:

(*Omissis*).

« Partendo dal bivio per Piazzo sulla strada provinciale si risale lungo una linea retta ideale fino a quota 1505 sul confine catastale tra Segonzano e il comune di Lona-Lases e si segue il confine comunale sino a località Gausaldo. Di qui in linea retta verso nord-ovest fino al dosso di Segonzano e a quota 1462, Indi a quota 835 e lungo la valle « del toro » fino a raggiungere il fiume Avisio. Si segue il fiume fino alla confluenza del rio Regnana, lungo il quale si perviene alla strada per Piazzo, e seguendo questa ci si ricongiunge al punto di partenza ».

(2954)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa XXXVIII « progressiva 2,50 % », relativa alla assicurazione, a premio annuo crescente del 2,50 % dal secondo anno, di un capitale crescente dello stesso tasso, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza.

Roma, addì 26 marzo 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(3200)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e della cattedra di clinica dermosifilopatica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma sono vacanti la prima cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e la cattedra di clinica dermosifilopatica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3747)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1970, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 177, su conforme parere del Consiglio di Stato, nei confronti del ricorso straordinario proposto il 14 novembre 1963 dai signori Comito Rosina ved. Crupi e Crupi Francesco, Vincenzo, Mario ed Emma contro il decreto del prefetto di Catanzaro 25 marzo 1963, n. 6754, è stata dichiarata cessata la materia del contendere.

(3360)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1970, il comune di Erchie (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.010.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3531)

Autorizzazione al comune di Terranova di Pollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1970, il comune di Terranova di Pollino (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.227.467, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3532)

Autorizzazione al comune di Teana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1970, il comune di Teana (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.077, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3533)

Autorizzazione al comune di Spinoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1970, il comune di Spinoso (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.279.903, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3534)

Autorizzazione al comune di Senise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1970, il comune di Senise (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.418.548, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3535)

Autorizzazione al comune di Savoia di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1970, il comune di Savoia di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.251.721, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3536)

Autorizzazione al comune di S. Chirico Raparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1970, il comune di S. Chirico Raparo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.726.656, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3541)

Autorizzazione al comune di Pescopagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1970, il comune di Pescopagano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.180.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3542)

Autorizzazione al comune di Noepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1970, il comune di Noepoli (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.513.617, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3543)

Autorizzazione al comune di Nemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1970, il comune di Nemoli (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.146.803, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3544)

Autorizzazione al comune di S. Severino Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1970, il comune di S. Severino Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.005.763, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3537)

Autorizzazione al comune di S. Paolo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1970, il comune di S. Paolo Albanese (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.257.031, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3538)

Autorizzazione al comune di S. Martino d'Agri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1970, il comune di S. Martino d'Agri (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.771.962, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3539)

Autorizzazione al comune di S. Costantino Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1970, il comune di S. Costantino Albanese (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.676.571, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3540)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 20 aprile 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629,10	629,10	629 —	629 —	629,10	629,10	629 —	629 —	629,10	629,10
Dollaro canadese	586,50	586,45	586,50	586,35	586,20	586,50	586,40	586,35	586,50	586,50
Franco svizzero .	146,26	146,28	146,24	146,27	146,25	146,26	146,25	146,27	146,26	146,26
Corona danese	83,85	83,85	83,84	83,85	83,80	83,85	83,82	83,85	83,85	83,85
Corona norvegese	88,11	88,10	88,12	88,10	88,10	88,11	88,095	88,10	88,11	88,10
Corona svedese .	121,01	121,02	121 —	121,02	121 —	121,01	121,01	121,02	121,01	121 —
Fiorino olandese	173,07	173,15	173,16	173,15	173 —	173,07	173,145	173,15	173,07	173,08
Franco belga .	12,67	12,67	12,67	12,6675	12,66	12,66	12,6675	12,6675	12,67	12,67
Franco francese	113,76	113,80	113,80	113,79	113,75	113,76	113,78	113,79	113,76	113,76
Lira sterlina .	1513,95	1513,80	1514 —	1513,75	1513,75	1513,95	1513,65	1513,75	1513,95	1513,90
Marco germanico .	172,95	172,95	172,94	172,92	172,90	172,95	172,93	172,92	172,95	172,95
Scellino austriaco .	24,30	24,30	24,30	24,3035	24,25	24,30	24,305	24,3035	24,30	24,30
Escudo portoghese	22,09	22,09	22,10	22,09	22,10	22,09	22,09	22,09	22,09	22,09
Peseta spagnola .	9,02	9,02	9,02	9,02	9 —	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02

Media dei titoli del 20 aprile 1970

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	94,95
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,15
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,875
» 5 % (Ricostruzione)	92,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,825
» 5 % (Città di Trieste)	93,425
» 5 % (Beni esteri)	94,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,275
» 5,50 % » » 1968-83	87,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,65
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,80
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,80
» 5 % (» 1° aprile 1974)	93,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	91,05
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 aprile 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	629 —
Dollaro canadese	586,375
Franco svizzero	146,26
Corona danese .	83,835
Corona norvegese	88,097
Corona svedese	121,015
Fiorino olandese	173,147
Franco belga	12,667
Franco francese	113,785
Lira sterlina .	1513,70
Marco germanico	172,925
Scellino austriaco	24,304
Escudo portoghese	22,09
Peseta spagnola	9,02

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a nove posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Visti il decreto ministeriale 19 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1968, registro n. 8, foglio n. 54 e il decreto ministeriale 3 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1969, registro n. 12, foglio n. 251, con i quali in attuazione rispettivamente del primo e dell'ultimo comma dell'art. 56 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, sono stati indetti due concorsi riservati, entrambi a sei posti, nella qualifica iniziale (ingegneri geografi) del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare di cui all'art. 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1479 e all'annessa tabella 7;

Considerato che entrambi i suddetti concorsi sono andati deserti;

Valutato l'effettivo fabbisogno di personale del ruolo di cui sopra in relazione alle accertate esigenze del servizio e alle vacanze esistenti nel ruolo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti e sede di servizio

E' indetto un concorso per esami a nove posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati all'Istituto geografico militare con sede in Firenze.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di laurea in ingegneria o in matematica o in fisica rilasciato da una università o da un istituto di grado universitario legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione a ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta — possibilmente a macchina — su carta legale da L. 400 secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma, e dovrà pervenire alla direzione generale stessa entro il termine perentorio di giorni 45 da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto inammissibile, qualsiasi domanda che, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), sarà pervenuta alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale di spedizione o pervenuta in tempo utile all'ufficio postale funzionante presso il Ministero. Sarà, del pari, considerata inammissibile la domanda dell'aspirante che già si trovi in servizio civile statale od in servizio militare nel caso in cui, avendo egli preferito inviarla tramite gerarchico anzichè direttamente e pur avendola a tal fine presentata in tempo utile all'ufficio o al Corpo militare d'appartenenza, la domanda stessa pervenga per qualunque causa oltre il termine predetto alla direzione generale di cui sopra.

La data di arrivo della domanda sarà attestata dal timbro-data apposto su di essa dalla predetta direzione generale.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

g) di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con pubbliche amministrazioni;

ovvero, in caso diverso,

g-bis) i servizi — siano, o meno, tuttora in atto — prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la precisa indicazione, relativamente al servizio o ai servizi già conclusisi, delle cause di risoluzione del relativo o dei relativi rapporti di pubblico impiego;

h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e la esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà sempre essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente art. 3, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda.

Art. 5.

Segue: *dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4: da quale istituto di istruzione ed in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonchè la eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera *g-bis*) del precedente art. 4: la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e l'indicazione della relativa carriera, ruolo e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo;

ed inoltre:

la propria attuale residenza con il relativo numero di codice postale nonchè la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la assegnazione all'Istituto geografico militare di Firenze;

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Art. 6.

Firma dell'aspirante sulla domanda - Invalidità non insanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabili, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 7.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Le comunicazioni relative al concorso che l'amministrazione debba fare all'aspirante verranno trasmesse all'indirizzo che risulta nella segnalazione della residenza fatta dall'aspirante stesso — giusta precedente art. 5 — nella domanda di ammissione al concorso, a meno che nella predetta domanda — od anche dopo la presentazione di essa — non sia stato indicato, allo specifico fine, un diverso indirizzo (completo del numero di codice postale).

Dopo la presentazione della domanda l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione — da parte del medesimo — del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che lo aspirante debba inviare all'Amministrazione dovrà essere indirizzato al « Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma ». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o i suoi documenti si riferiscono.

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 9.

Prove d'esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario ed il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319), saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti previsto dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nello allegato 4 al presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati — con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 — direttamente ad iniziativa degli interessati in modo che pervengano alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno

successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso. Decadrà dal titolo alla riserva l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova orale ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando, da avviare, con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7, in modo che pervengano alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso. Decadrà dal titolo alla preferenza l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Il termine per la presentazione dei documenti di cui al presente articolo, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicato nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali — inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 — dovranno pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa entro il perentorio termine di giorni trenta da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione. Decadrà dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina, l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (vedi tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali — se l'originale non sia esplicitamente richiesto — quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate — giusta art. 14 della citata legge n. 15 — da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sullo atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5 — tempestivamente pervenuto — risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a ingegnere geografo in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dello Istituto geografico militare con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1970
Registro n. 17, *foglio n.* 84

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4, 5 e 6 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 400

N.B. — Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero la indicazione di esse in modo generico e cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto ., nato a (provincia di .) il chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a nove posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1970

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (1-*bis*) perchè (1-*ter*)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di .) (2);

di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . (3);

di possedere il seguente titolo di studio (4) con specializzazione (5) . rilasciato da (6) . nell'anno . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (7-*bis*) . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni (8);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare, quale sede di servizio, l'Istituto geografico militare di Firenze;

di appartenere alla categoria di (9) .,

di risiedere in (10) . . . .

. lì

Firma (11)

. . . . .

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(1-*bis*) Ovvero, se del caso: «di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età» (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(1-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione deve essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'università (o l'istituto di grado universitario legalmente riconosciuto) che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(7-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso . . . — non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . — non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, ecc.

(8) In caso diverso l'aspirante è tenuto a formulare dichiarazioni nei seguenti termini:

se si tratta di rapporto di pubblico impiego tuttora in atto:

«di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . presso . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione d'attuale appartenenza, anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) con la qualifica di . . . . della carriera . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . per gli impiegati di ruolo)» o «della categoria . . . . (prima o seconda o terza . . . . . per gli impiegati non di ruolo)»;

per ciascuno dei rapporti di pubblico impiego precedentemente contratti dall'aspirante ma successivamente risolti:

«di aver prestato in precedenza servizio come impiegato dal . . . . al . . . . presso . . . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . . . . . della carriera . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . per gli impiegati di ruolo)» o «della categoria . . . . (prima o seconda o terza . . . . . per gli impiegati non di ruolo)» «e che la risoluzione del relativo rapporto di impiego fu dovuta a . . . . (indicare la causa)».

(9) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(10) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo lo ordine seguente: via e relativo numero — numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa — specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia).

(11) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO 2
(rif. art. 2 - primo comma, n. 3 - del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (quest'ultima agevolazione si intende concessa anche ai vedovi con prole);

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai

rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dallo Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7, lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale — ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 — la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6) lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55:

per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio — e quindi dal concorso — gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

ALLEGATO 3
(rif. art. 9 del bando)

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Geodesia teorica.*

Svolgimento di un tema o di una prova a carattere applicativo su uno dei seguenti argomenti:

a) Richiami sulla teoria delle curve e delle superfici.

Tangente ad una curva, raggio di 1ª curvatura di una linea. Normale principale. Binormale. Normale ad una superficie. Sezione normale e sezioni oblique tangenti, teorema di Meusnier. Raggio di curvatura delle sezioni normali. Teorema di Eulero. Raggio medio di curvatura. Superficie di rotazione.

b) Potenziale e forma della Terra.

Campo gravitazionale terrestre: gravità, superficie di livello. Geoide. Latitudine, longitudine e Azimut astronomici.

c) L'ellissoide di rotazione terrestre.

L'ellissoide internazionale di riferimento. Coordinate geografiche di un punto dell'ellissoide e loro relazioni con le cartesiane. Raggi principali di curvatura.

d) Linee geodetiche.

Equazioni delle linee geodetiche sulle superfici. Geodetiche sulle superfici di rotazione. Raggio di 1ª curvatura di una geodetica. Espressione per serie delle coordinate di un punto di una geodetica. Sviluppi di Minding-Puiseux-Weingarten. Campo topografico e campo geodetico. Coordinate geodetiche polari. Differenza fra l'angolo di due geodetiche uscenti da un punto e quello delle due sezioni normali aventi gli stessi estremi. Scostamento laterale fra un breve arco di geodetica e la sezione normale in un estremo passante per l'altro. Differenza di lunghezza fra un arco di geodetica ed un arco di sezione normale aventi gli stessi estremi.

e) Trigonometria sferica e risoluzione dei triangoli geodetici.

Relazione fra l'area e l'eccesso sferico di un triangolo sferico (teorema di Cavalieri). Le formule fondamentali di trigonometria sferica. Riduzione dei triangoli ellissoidici nel campo di Weingarten e triangoli sferici. Ulteriore semplificazione: Teorema di Lègendre.

f) Trasporto delle coordinate geografiche e dell'Azimut lungo un arco di geodetica.

Trasporto della latitudine. Trasporto della longitudine. Trasporto dell'azimut. Coordinate geodetiche rettangolari. Loro relazioni colle polari. Coordinate geodetiche rettangolari. Loro relazioni colle geografiche.

2) *Geodesia operativa.*

Svolgimento di un tema o di una prova a carattere applicativo su uno dei seguenti argomenti:

Misura delle distanze. Misura degli angoli. Influenza delle altitudini della stazione e dei punti misurati nelle misure di angoli orizzontali. Triangolazione. Livellazione trigonometrica

e geometrica. Strumenti: apparati per la misura delle basi geodetiche, cenni sui distanziometri elettronici ed elettro-ottici (tellurometri, geodimetri), teodoliti, livelli.

3) *Teoria degli errori.*

Svolgimento di un tema o di una prova a carattere applicativo su uno dei seguenti argomenti:

a) Osservazioni dirette.

1) Osservazioni della stessa precisione. Principio dei minimi quadrati. Errore quadratico medio di una osservazione e suo calcolo. Errore quadratico medio della media. Legge di propagazione degli errori quadratici medi e dei pesi. Errore massimo temibile ed errore massimo tollerabile.

2) Osservazioni di precisione diversa. Media ponderata. Pesi. Errore quadratico medio dell'unità di peso e della media.

b) Osservazioni indirette.

Equazioni generatrici e generate. Equazioni normali e risolventi.

c) Osservazioni condizionate.

Equazioni di condizione, correlate e correlanti.

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

I mezzi di calcolo per le eventuali prove con carattere applicativo (tavole logaritmiche oppure tavole dei valori naturali delle funzioni trigonometriche e macchine calcolatrici meccaniche) saranno forniti ai candidati dalla direzione dello Istituto geografico militare.

PROVA ORALE

1) Nozioni di geodesia teorica sugli argomenti previsti per la prova scritta.

2) Nozioni di geodesia operativa sugli argomenti previsti per la prova scritta.

3) Nozioni di cartografia.

Generalità sulla rappresentazione di una superficie sopra un'altra: formule di corrispondenza, deformazioni lineari, angolari e superficiali. I principali tipi di rappresentazione; rappresentazioni conformi, equivalenti, con particolare riferimento alla rappresentazione conforme di Gauss.

4) Nozioni di topografia e fotogrammetria.

I principali metodi per il rilievo topografico: intersezione diretta, inversa, mista, irradiamento, poligonale; strumenti topografici. Fondamenti della presa e della restituzione fotogrammetrica.

5) Nozioni di diritto amministrativo limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai.

6) Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Il Ministro: GUI

Allegato 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO A RISERVA ED ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 27), 30) e 31) possono esibire, in luogo dei documenti ivi indicati, un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato è comunque obbligatoria per i «profughi» (v. successivo n. 27 che intendano far valere il titolo alla riserva di posti).

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n. 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1) *Insigniti di medaglia al valore militare*: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) *Invalidi di guerra* (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra,
(dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) *Invalidi civili di guerra*: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra,
(dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) *Invalidi per servizio*: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948,
(dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) *Invalidi del lavoro*: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) *Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare.*

Orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) *Orfani dei caduti per causa di servizio*:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) *Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) *Orfani dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) *Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) *Feriti in combattimento*: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) *Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra*: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) *Capi di famiglia numerosa* (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) *Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi — con il relativo punteggio conseguito — il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) *Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro*:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) *Vedove non rimaritate dei caduti in guerra, vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra*: modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) *Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare, mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare*: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) *Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio*: dichiarazione di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestata servizio attestante la condizione della concorrente.

19) *Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente e permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) *Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) *Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra, madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra*: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio*:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) *Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente*: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) *Coloro che siano reduci dalla deportazione o dallo internamento*: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) *Profughi* (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) *Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione della difesa*: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione — sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione — dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

29) *Coniugati con o senza prole e vedovi con prole*: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) *Invalidi civili*: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino — insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale — gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) *Sordomuti*: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: GUI

ALLEGATO 5
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere B) e C)*:

1) estratto non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato allo estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato e consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato — di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti — con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal Distretto Militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

DOCUMENTI DIMOSTRATIVI DEL TITOLO ALL'ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETÀ PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3 del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dallo ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia stato colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dello apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B e C del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge del 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o di prima nomina, graduati e militari di truppa) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri:*

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vicebrigadieri, graduati e militari di truppa);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: Gui

(3073)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai sottufficiali in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 109, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli in s.p. ed ai sergenti maggiori in s.p.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

Magg. gen. s.a. s.p.e. Calò Gregorio, presidente;
Col. s.a. s.p.e. t.S.G. Colletti Domenico, membro;
Ten. col. s.a. s.p.e. Murer Giuseppe, membro;
Ten. col. s.a. s.p.e. Rizzo Gaetano, membro;
Ten. col. s.a. s.p.e. Natalini Alberto, membro;
Ten. col. s.a. s.p.e. Capolino Vittorio, membro supplente;
Ten. col. s.a. s.p.e. De Giovanni Antonio, membro supplente;
Direttore di sezione Floridi dott. Fulvio, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1970

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1970
Registro n. 8, *foglio n.* 245

(3188)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato - ruolo sussistenza, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 109, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituito come segue:

Magg. gen. suss. s.p.e. Calisti Giorgio, presidente;
Ten. col. suss. s.p.e. Boldori Renzo, membro;
Ten. col. comm. s.p.e. Rossi Carlo, membro;
Ten. col. comm. s.p.e. Dell'Utri Michele, membro;
Ten. col. suss. s.p.e. Abbate Vincenzo, membro;
Ten. col. comm. s.p.e. t.S.G. Pasqua Di Bisceglie Benedetto, membro supplente;
Ten. col. suss. s.p.e. Carreras Antonio, membro supplente;
Direttore di sezione Floridi dott. Fulvio, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1970

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1970
Registro n. 8, *foglio n.* 250

(3192)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato - ruolo sussistenza, riservato ai sottufficiali in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 109, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli in s.p. ed ai sergenti maggiori in s.p.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente

effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

Magg. gen. suss. s.p.e. Bortone Edoardo, presidente;
Ten. col. suss. s.p.e. Bucciero Mario, membro;
Ten. col. suss. s.p.e. Pesci Guido, membro;
Ten. col. suss. s.p.e. Sbardella Pietro, membro;
Ten. col. comm. s.p.e. Colangeli Giorgio, membro;
Ten. col. suss. s.p.e. Silvestri Rinaldo, membro supplente;
Ten. col. suss. s.p.e. Niro Michele, membro supplente;
Direttore di sezione Paternò dott. Benedetto, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1970
Registro n. 8, *foglio n.* 249

(3190)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 109, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituito come segue:

Magg. gen. amm. s.p.e. Marotta Michele, presidente;
Col. amm. s.p.e. Sciarretta Italo, membro;
Ten. col. amm. s.p.e. Farulli Mario, membro;
Ten. col. amm. s.p.e. Tatullo Filippo, membro;
Ten. col. amm. s.p.e. Saggio Camillo, membro;
Ten. col. amm. s.p.e. Bonajuto Salvatore, membro supplente;
Ten. col. amm. s.p.e. Scigliano Francesco, membro supplente;
Direttore di sezione Paternò dott. Benedetto, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1970
Registro n. 8, *foglio n.* 248

(3191)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 109, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

Magg. gen. s.a. s.p.e. de Nardis Flavio, presidente;
Col. s.a. s.p.e. Cassetta Vittorio, membro;
Ten. col. s.a. s.p.e. De Rosa Vincenzo, membro;
Ten. col. s.a. s.p.e. Salerno Giuseppe, membro;
Ten. col. s.a. s.p.e. Berardocco Elio, membro;
Ten. col. s.a. s.p.e. Zivillica Mauro, membro supplente;
Ten. col. s.a. s.p.e. Zuccarino Domenico, membro supplente;
Direttore di sezione Peroni dott. Luigi, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1970
Registro n. 8, *foglio n.* 246

(3187)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA

Concorso per titoli ed esami a sedici posti per laureati in scienze agrarie o in scienze forestali

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a sedici posti per laureati in scienze agrarie o in scienze forestali, nella carriera direttiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per il disimpegno di mansioni da svolgersi presso le Aziende periferiche agricole e forestali o presso la sede centrale dell'ente.

E' peraltro in facoltà dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di aumentare il numero dei posti messi a concorso anche dopo la chiusura dello stesso, in relazione alle obiettive esigenze di servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;
2) avere età non superiore ai 32 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;
3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere fisicamente idoneo all'impiego; il possesso di tale requisito può essere accertato, in qualsiasi momento, con visita medica di controllo disposta a cura e spese dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) avere prestato servizio militare di leva o essere stato esonerato;

7) essere in possesso della laurea in scienze agrarie o in scienze forestali, conseguita presso una università degli studi della Repubblica o altro istituto equiparato.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Non possono, inoltre, essere ammessi al concorso coloro che siano stati alle dipendenze dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato tale dipendenza.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire, con piego raccomandato, all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (Direzione generale - Servizio del personale) in Roma, viale Regina Margherita n. 262, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, previsto dal n. 2) del precedente art. 2, dovranno indicare i titoli posseduti, che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'assenza di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o istituto equiparato presso cui detto titolo è stato conseguito, la data del conseguimento e la votazione riportata agli esami di laurea;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio esatto domicilio al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per avere conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di non avere cessato per qualsiasi ragione di essere alle dipendenze dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

m) i titoli ritenuti utili ai fini di una valutazione di merito (pubblicazioni, titoli di studio in aggiunta a quello richiesto per l'ammissione al concorso, ecc.);

n) gli eventuali requisiti che diano titolo di precedenza o preferenza per la nomina al posto;

o) di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Essi dovranno anche indicare — qualora siano in possesso di entrambe le lauree richieste dal presente bando — in quale gruppo di materie, di cui al successivo art. 4, intendano sostenere le prove di esame.

I titoli di cui alle lettere *m*) ed *n*) dovranno essere documentati, superate le prove scritte, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'apposita richiesta da parte dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La firma del candidato, in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Qualora l'aspirante sia impiegato dello Stato o dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è sufficiente il visto del capo ufficio.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta trasmetterà ai singoli interessati comunicazione circa la loro ammissione o meno al concorso.

Art. 4.

Gli esami del concorso (che si svolgeranno in Roma) consisteranno in due prove scritte ed una prova orale.

A) *Per i laureati in scienze agrarie.*

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;

2) zootecnia.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:

1) costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria;

2) principi di diritto agrario, legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

B) *Per i laureati in scienze forestali.*

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) ecologia, selvicoltura generale e speciale;

2) economia ed estimo forestale.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:

1) botanica forestale;

2) dendrometria ed assestamento forestale;

3) utilizzazioni forestali;

4) alpicoltura;

5) legislazione forestale e montana.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario personale, tessera postale, porto d'armi, passaporto patente automobilistica, carta d'identità.

Per ciascuna delle prove scritte (per il cui svolgimento non è consentito l'uso di manuali o testi di alcun genere) saranno concesse sette ore di tempo.

Il diario delle prove scritte e della prova orale sarà comunicato in tempo utile agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà composta da cinque membri (oltre un segretario senza diritto di voto), nominati dalla direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La commissione avrà a disposizione per la votazione un punteggio complessivo di 100 punti, così ripartiti:

40 punti riservati alle prove scritte;

40 punti riservati alla prova orale;

20 punti riservati ai titoli di valutazione e suddivisi come segue:

incarichi ricoperti: sino ad un massimo di 5 punti;

titoli di cultura: sino ad un massimo di 10 punti;

pubblicazioni: sino ad un massimo di 5 punti.

Per l'ammissione alla prova orale è necessario riportare un punteggio medio di ventotto punti su quaranta, con non meno di ventiquattro punti su quaranta in ciascuna prova scritta. Per superare la prova orale è necessario conseguire un punteggio di ventiquattro punti su quaranta.

La votazione complessiva di ciascun candidato è costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale, cui si aggiunge il punteggio eventualmente conseguito per titoli di valutazione.

In base al punteggio così attribuito, la commissione formerà, tra gli idonei, la graduatoria generale di merito che, previa approvazione da parte della direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sarà pubblicata nel Bollettino dell'ente.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito dovranno, entro il termine che sarà loro comunicato, presentare i documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Essi saranno dichiarati vincitori dalla direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e dovranno assumere servizio nel termine che sarà loro comunicato.

Coloro che non presentino la documentazione richiesta o non assumano, senza giustificato motivo, servizio nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Nei casi di decadenza previsti dal comma precedente, nonchè nell'ipotesi di rinuncia da parte dei vincitori, a questi subentreranno gli idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

I vincitori del concorso saranno equiparati, ai soli effetti economici, ai funzionari dello Stato ex-coefficiente 229 (consigliere di 3ª classe), con le maggiorazioni stabilite per il trattamento dei dipendenti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 7.

A giudizio insindacabile della direzione, i vincitori potranno essere utilizzati presso le aziende periferiche o presso la sede centrale.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi a giudizio dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La conferma in servizio è subordinata all'esito favorevole del periodo di prova.

In caso di giudizio sfavorevole, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta comunicherà all'interessato la risoluzione del rapporto di impiego.

Anche durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 6.

In caso di conferma in servizio, il periodo di prova potrà essere riscattato ai fini del trattamento di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Roma, addì 2 marzo 1970

Il presidente: PAGLIARA

(3070)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, ad ottanta posti di medico di 2ª classe

La prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, ad ottanta posti di medico di 2ª classe, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 20 gennaio 1970, avrà luogo in Roma nel salone delle Fontane, viale dell'Agricoltura E.U.R., il giorno 11 maggio 1970, con inizio alle ore 8,00 antimeridiane.

(3562)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a ottanta posti di vice esperto nel ruolo tecnico della agricoltura, carriera di concetto.

In data 1° aprile 1970 sono stati pubblicati nel supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1968, a ottanta posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto.

(3193)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a sei posti di operaio qualificato di 2ª categoria, con qualifica di guardia scuderia.

In data 1° aprile 1970 sono stati pubblicati nel supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 novembre 1968, a sei posti di operaio qualificato di 2ª categoria, con qualifica di guardia scuderia, nel ruolo degli operai permanenti dei servizi degli istituti di incremento ippico.

(3194)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7111 in data 30 giugno 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n 7111, in data 4 dicembre 1969, con il quale il bando suddetto è stato integrato ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, che stabilisce il riconoscimento dei benefici in favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate in materie di assunzioni riservate;

Visto l'art. 54 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Roma, dell'ordine dei medici della provincia di Roma e dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1968, è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Castiglione Morelli dott. Osvaldo, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Roma;

Benincasa dott. Decio, medico provinciale capo;

Chidichimo prof. Guido, primario chirurgo degli ospedali riuniti di Roma;

Maroncelli prof. Pietro, primario medico degli ospedali riuniti di Roma;

Custureri dott. Salvatore, medico condotto titolare del comune di Roma.

Segretario:

Di Giacomo dott. Romano, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma; il presente provvedimento sarà inoltre affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura di Roma.

Roma, addì 28 marzo 1970

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(3034)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1970, n. **1**.

Acquisto di azioni della Società per Az. « Centrale Laitière d'Aoste ». Approvazione ed impegno di spesa.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 23 *gennaio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO NELL'ADUNANZA DEL 12 DICEMBRE 1969

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata, con impegno all'apposito capitolo 246 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969, la spesa di

lire cinque milioni per l'acquisto dall'Istituto bancario San Paolo di Torino di numero cinquecento azioni di categoria *C* e di numero cinquecento azioni di categoria *D*, del valore nominale di lire cinquemila caduna, già sottoscritte dall'istituto predetto all'atto della costituzione della Società p. az. « Centrale Laitière d'Aoste » per conto, rispettivamente, della categoria dei produttori di latte e della categoria dei rivenditori di latte.

Art. 2.

Alla liquidazione della spesa di cui al precedente art. 1 si provvederà con provvedimenti deliberativi della Giunta regionale, a richiesta dell'Assessore alle finanze, ad avvenuta consegna delle azioni acquistate e previa presa in carico d'inventario delle azioni medesime.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sara pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 gennaio 1970

BORDON

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1970, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 23 *gennaio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 fino a quando sia formalmente approvato ed applicabile, — con la promulgazione e pubblicazione della relativa legge regionale di approvazione —, il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1970.

Art. 2.

L'approvazione e l'impegno di spese durante l'esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell'importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del progetto di bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1970, deliberato dalla Giunta regionale in data 29 dicembre 1969 e da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 gennaio 1970

BORDON

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1970, n. 3.

Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1964, n. 18. Approvazione di spesa annua per l'assegnazione di borse di studio ad insegnanti e a studenti per la frequenza a corsi di perfezionamento nella lingua francese.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 23 *gennaio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO NELL'ADUNANZA DEL 20 DICEMBRE 1969
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono abrogate le norme della legge regionale 27 agosto 1964, n. 18, concernente l'istituzione di borse di studio da assegnare ad insegnanti elementari per il perfezionamento nella lingua francese presso scuole francesi.

Art. 2.

E' approvata la spesa annua di lire cinque milioni, per gli anni 1969 e seguenti, per l'assegnazione di borse di studio a insegnanti e a studenti che intendano frequentare corsi di perfezionamento nella lingua francese.

Le norme e modalità per l'assegnazione annua, — mediante concorso pubblico —, delle borse di studio di cui si tratta sono approvate con provvedimenti deliberativi del Consiglio regionale.

Art. 3.

Alla copertura e al finanziamento della spesa annua di lire cinque milioni prevista al precedente art. 2 si provvederà mediante impegno della spesa stessa all'apposito capitolo 663 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969 nonchè mediante imputazione al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 gennaio 1970

BORDON

(3036)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.